

2. Il quantitativo complessivo di cui al paragrafo 1 è suddiviso in due parti:

- a) 38 000 t di carni bovine congelate per la fabbricazione di conserve secondo la definizione dell'articolo 7, lettera a),
- b) 12 700 t di carni bovine congelate per la fabbricazione di prodotti contenenti carni bovine secondo la definizione dell'articolo 7, lettera b).

3. Il contingente reca i numeri d'ordine seguenti:

- 09 4057 per il quantitativo di cui al paragrafo 2, lettera a);
- 09 4058 per il quantitativo di cui al paragrafo 2, lettera b).

4. Gli importi dei dazi doganali per l'importazione di carni bovine congelate nell'ambito del presente contingente tariffario sono fissati dal regolamento (CE) n. 1734/96 della Commissione (¹), all'allegato 7 dell'allegato III, numero d'ordine 13.

Il tasso di conversione per i pertinenti importi del dazio è il tasso agricolo applicabile il giorno dell'importazione.

5. Ai fini del presente regolamento, per giorno dell'importazione si intende il giorno dell'accettazione della dichiarazione di immissione in libera pratica.

Articolo 2

1. Una domanda relativa a diritti d'importazione è valida solamente se presentata, o fatta presentare per proprio conto, da una persona fisica o giuridica che, nei dodici mesi precedenti l'entrata in vigore del presente regolamento, abbia operato nel settore della fabbricazione di prodotti trasformati contenenti carni bovine e che è registrata in uno Stato membro ai fini dell'IVA. La domanda deve altresì essere presentata, o fatta presentare per proprio conto, da uno stabilimento di trasformazione approvato a norma dell'articolo 8 della direttiva 77/99/CEE. Per ciascun quantitativo di cui all'articolo 1, paragrafo 2 può essere accettata una sola domanda di diritti d'importazione per ogni stabilimento di trasformazione riconosciuto.

Ai fini dall'applicazione del primo comma, non vanno presi in considerazione uno stabilimento per la vendita al dettaglio o la ristorazione, né uno stabilimento adiacente ad un punto di vendita al dettaglio presso il quale la carne sia trasformata e venduta al consumatore finale.

2. Il presente regolamento non si applica ai richiedenti che, al 1° giugno 1997, non operavano più nel settore di trasformazione delle carni.

3. La domanda deve essere corredata di documenti atti a comprovare, in misura ritenuta soddisfacente dalle auto-

rità competenti, il rispetto delle condizioni stabilite ai precedenti paragrafi.

Articolo 3

1. Ogni domanda relativa a diritti d'importazione per la fabbricazione di prodotti A o di prodotti B è espressa in equivalente carni non disossate e non deve superare il quantitativo disponibile previsto da ciascuna delle due categorie.

2. Ogni domanda relativa ai prodotti A o ai prodotti B deve pervenire all'autorità competente entro il 12 giugno 1997.

3. Gli Stati membri trasmettono alla Commissione, entro il 24 giugno 1997, un elenco dei richiedenti e dei quantitativi richiesti per ciascuna delle due categorie, nonché i numeri di riconoscimento degli stabilimenti di trasformazione interessati.

La Commissione decide quanto prima in che misura dar seguito alle domande, stabilendo se necessario una percentuale rispetto ai quantitativi richiesti.

Articolo 4

1. Qualsiasi importazione di carni bovine congelate per le quali sono stati assegnati diritti d'importazione in applicazione dell'articolo 3 è subordinata alla presentazione di un titolo d'importazione.

2. Nell'ambito dei diritti d'importazione che gli sono stati assegnati, un trasformatore può richiedere i titoli d'importazione sino al 27 febbraio 1998 al più tardi. La domanda va presentata nello Stato membro dove sono registrati i diritti d'importazione.

Ai fini del presente paragrafo, 100 kg di carni non disossate equivalgono a 77 kg di carni disossate.

3. All'atto dell'importazione viene depositata presso l'autorità presso l'autorità competente una cauzione atta a garantire che l'operatore trasformi l'intero quantitativo di carni importate nei prodotti finiti previsti e nello stabilimento specificato nella domanda di titolo entro tre mesi dalla data d'importazione.

Gli importi della cauzione sono stabiliti nell'allegato I.

Articolo 5

1. Nella domanda di titolo e nel titolo stesso devono figurare:

- a) alla sezione 8, il paese d'origine,
- b) alla sezione 16, uno dei codici NC ammissibili,
- c) alla sezione 20, perlomeno una delle seguenti indicazioni:

(¹) GU n. L 238 del 19. 9. 1996, pag. 1.